

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi"

centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it

Prot. n. 0003764

Palermo, 29.06.2026

Oggetto: Procedura aperta, articolata in 9 lotti territoriali, per l'affidamento della fornitura, in somministrazione triennale, oltre all'opzione di proroga di dodici mesi e l'opzione di incremento del quinto, di materiale di cancelleria e carta per fotocopie, occorrente ai Dipartimenti della Regione Siciliana, agli Enti di cui all'art.1 della L.R. 10/2000 e alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, di cui all'108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per un importo complessivo triennale a base di gara pari a euro 11.396.410,42 (IVA esclusa) e di euro 18.234.256,65 oltre IVA (comprensivo di opzioni).

RELAZIONE RUP

Chiusura procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento di ufficio in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, del provvedimento di aggiudicazione, adottato con D.D. n. 122 del 26/05/2026, con riferimento ai lotti 2, 4 e 9 attribuiti in favore di MYO S.p.A. e alla conseguente esclusione dalla procedura.

Con riguardo alla procedura di gara in oggetto, con la presente relazione si comunica la conclusione del procedimento amministrativo avviato dallo scrivente RUP, con il supporto del Seggio di gara, che controfirma la stessa ai fini degli esiti del giudizio di conformità, giusta comunicazione di avvio avente prot. C.U.C.R.S. n. 3310 del 04/06/2026, a seguito dell'istanza di annullamento in autotutela del D.D. di aggiudicazione n. 122 del 26/05/2026 presentata dalla ditta A.C.E.S.S.E S.r.l., assunta al prot. n. 3255 del 01/06/2026, con riferimento ai lotti di gara e alla conseguente esclusione di MYO S.p.A. dalla procedura, in ragione di quanto di seguito esposto.

PREMESSO che:

- la *lex specialis* di gara prevede espressamente all'art. 17.2 del Disciplinare di gara "*Busta B – Offerta economica*" che:
"per ciascun bene elencato, è consentita una variazione **massima del 10%** sia in aumento che in diminuzione:
 - delle **misure fisiche** (esempio: lunghezza, larghezza, spessore, diametro, ecc.) espresse nelle relative unità di misura, e
 - delle **quantità** richieste (numero di pezzi, confezioni, risme, ecc.), rispetto ai valori indicati nel predetto Modello." [...]"Oltre tale soglia di tolleranza del 10% le offerte saranno considerate **non conformi** e, conseguentemente, **escluse dalla procedura di gara.**", e ancora che:
"La variazione è ammessa solo se non altera la funzionalità, la destinazione d'uso e la qualità complessiva dei beni oggetto di fornitura."

Come riscontrabile dal verbale di gara di seduta pubblica n. 5 del 07/05/2026, il Presidente del Seggio ha rilevato che nessuna delle offerte presentate dagli OO.EE. partecipanti è risultata essere integralmente

conforme alle specifiche tecniche richieste, atteso che le schede tecniche presentate da ogni operatore economico partecipante riportano almeno una difformità rispetto alle caratteristiche richieste dagli atti di gara e al *range* di tollerabilità per le caratteristiche dimensionali e quantitative ammesso dal predetto art. 17.2 del Disciplinare di gara. Pertanto, nel pieno rispetto della *par condicio* degli operatori che hanno presentato offerta, ognuno dei quali come detto è risultato avere presentato almeno un prodotto non rispondente alle caratteristiche minime richieste, in ragione che detti prodotti sono risultati comunque funzionali, il Presidente del Seggio di gara ha ritenuto di ammettere tutti gli operatori economici alla successiva fase di apertura delle offerte economiche nel pieno rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, nonché al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici. È fondamentale, infatti, garantire l'idoneità del prodotto (c.d. Conformità funzionale) volta a soddisfare le medesime esigenze tecniche e qualitative per cui l'amministrazione ha originariamente redatto le specifiche (principio affermato da consolidata giurisprudenza - *ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5 giugno 2026, n. 4508);

Con D.D. n. 122 del 26/05/2026, è stato adottato e ritualmente notificato a tutti i partecipanti il provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara, in applicazione del criterio previsto dall'art. 12 del Disciplinare di gara, che prevede il *“Divieto di partecipazione parziale e limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti”* e che *“nell'ipotesi in cui, all'esito dell'espletamento della procedura, un concorrente risulti primo in graduatoria per il lotto n. 6 (Palermo), questi sarà dichiarato aggiudicatario esclusivamente per il predetto lotto; allo stesso concorrente non saranno assegnati altri lotti anche se quest'ultimo dovesse risultare primo in graduatoria per questi. Nell'ipotesi in cui un concorrente risulti aggiudicatario dei lotti n. 1 n. 3 e n. 9, questi sarà dichiarato aggiudicatario solo per i due lotti di maggior valore. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, con esclusione del lotto n. 6, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 3 lotti che saranno individuati sulla base del criterio del maggior valore, nel rispetto dei limiti sopra descritti. e dà lettura delle corrette aggiudicazioni”*, e segnatamente:

Lotto 1 Agrigento:

ERREBIAN S.P.A.: € 281.934,80

Lotto 2 Caltanissetta:

MYO S.P.A.: € 101.073,72

Lotto 3 Catania:

ERREBIAN S.P.A.: € 273.824,60

Lotto 4 Enna:

MYO S.P.A.: € 75.198,54

Lotto 5 Messina:

ERREBIAN S.P.A.: € 113.686,41

Lotto 6 Palermo:

ICR S.P.A.: € 1.966.741,62

Lotto 7 Ragusa:

A.C.ESSE S.R.L.: € 76.125,02

Lotto 8 Siracusa:

A.C.ESSE S.R.L.: € 89.420,29

Lotto 9 Trapani:

MYO S.P.A.: € 246.179,83

Ciò premesso, in data 29/05/2026 l'operatore economico A.C.ESSE S.r.l. ha trasmesso alla C.U.C.R.S., per mezzo pec, assunta al prot. n. 3255 del 01/06/2026, istanza di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e diffida formale all'esclusione della società MYO S.p.A. per

insanabile difformità dell'offerta tecnica rispetto ai requisiti minimi obbligatori dei prodotti come previsti dagli atti di gara.

In particolare, l'O.E. ha rappresentato i seguenti motivi di esclusione e di illegittimità dell'offerta:

1. Violazione essenziale sulle caratteristiche prestazionali di una delle CUCITRICI A PINZA, nello specifico:

- **il requisito minimo di Capitolato:** la Stazione Appaltante ha richiesto espressamente una cucitrice a pinza dotata, tra le altre cose, di una capacità minima di cucitura pari a 50 fogli;
- **la difformità insuperabile di MYO S.p.A.:** come emerge in modo inequivocabile dalla scheda tecnica ufficiale allegata da MYO S.p.A. (modello "ZENITH 595"), il prodotto offerto dichiara testualmente una performance massima pari a (p. 1): "Numero max fogli cucibili (80 g/mq): 20 (punti 24/6 e 26/6) - 35 (punti 24/8 e 26/8)" (p. 1);
- **l'incompetenza prestazionale:** la cucitrice a pinza "ZENITH 595" offre una capacità inferiore del 30% rispetto al minimo preteso dall'Amministrazione (35 fogli dichiarati contro i 50 minimi obbligatori) (p. 1);
Secondo A.C.E SSE S.r.l. tale carenza inficerebbe l'idoneità d'uso e la funzionalità del bene per le esigenze degli uffici regionali, configurando una violazione insanabile dei minimi di bando;

2. Errore di tipologia merceologica ("Aliud pro alio") sul TIMBRO DATARIO AUTOINCHIOSTRANTE, in particolare:

- **il requisito di Capitolato:** il bando imponeva la fornitura di un "Timbro datario autoinchiostroante a 6 righe", idoneo a ricevere la personalizzazione testuale dell'ufficio ricevente (es. protocollo, diciture variabili);
- **la difformità di MYO S.p.A.:** la ditta MYO S.p.A. ha offerto in alternativa un "Timbro datario non personalizzabile", il timbro offerto presenta solo la data e non è possibile né aggiungere né modificare la struttura per renderlo fino a 6 righe come richiesto dal Capitolato (normalmente il datario autoinchiostroante, chiamato a saliscendi, per essere a 6 righe deve avere una placca dove è possibile l'aggiunta di righe all'occorrenza, secondo quanto espressamente richiesto dal Capitolato);
- **il vizio giuridico:** la giurisprudenza amministrativa consolidata individua in questa fattispecie un caso macroscopico di "aliud pro alio" (offrire una cosa per un'altra), in quanto l'oggetto è strutturalmente non idoneo allo scopo pubblico prefissato.

Con nota assunta al protocollo C.U.C.R.S. n. 3288 del 03/06/2026, la MYO S.p.A. ha rappresentato in ordine al timbro datario autoinchiostroante di rimandare alla risposta al Chiarimento n. 57 "Non deve essere personalizzato e con struttura in plastica" e quanto alla cucitrice a pinza offerta "modello ZENITH 595" di attenersi all'integrazione tecnica consultabile sul sito del produttore: <https://www.zenith.it/prodotti/punti-metallici/zenith-515/>

Lo scrivente RUP, a seguito del ricevimento dell'istanza da parte della ditta A.C.E SSE S.r.l., ha immediatamente avviato un'attenta attività di verifica richiedendo delucidazioni alla MYO S.p.A. e riscontrando che:

- con riferimento alla difformità segnalata dalla ditta A.C.E SSE S.r.l. avente ad oggetto la cucitrice a pinza offerta "modello ZENITH 595", in seguito ad un'ulteriore esame della campionatura, nel corso del quale si è accertato che la cucitrice in questione cuce oltre 50 fogli, e prendendo atto dell'integrazione tecnica a supporto inoltrata da MYO S.p.A., assunta al protocollo C.U.C.R.S. n. 3288 del 03/06/2026, si è ritenuto che la difformità in esame non alteri la funzionalità del prodotto richiesto;
- con riguardo alla difformità segnalata dalla ditta A.C.E SSE S.r.l. relativa al timbro datario autoinchiostroante, la rinnovata verifica del prodotto offerto ha condotto ad una valutazione di non conformità del prodotto, atteso che il timbro offerto è risultato non essere un "Timbro

datario autoinchiostante a 6 righe” come richiesto dal Capitolato, e quindi **non personalizzabile**, bensì un semplice timbro datario autoinchiostante senza possibilità di righe aggiuntive. La circostanza che MYO S.p.A. abbia addotto, in seno alla citata nota assunta al protocollo C.U.C.R.S. n. 3288 del 03/06/2026, a giustificazione della propria offerta il fatto che in sede di richiesta di chiarimenti proposti dai vari operatori per partecipare alla procedura in argomento, altro operatore economico abbia richiesto se:

“Timbro datario autoinchiostante il prodotto deve essere personalizzato? Se sì potrebbe essere solo effigi o anche con testo? Il prodotto viene chiesto con struttura in metallo o plastica?”

e che a detta domanda sia stata fornita la seguente risposta:

“Non deve essere personalizzato e con struttura in plastica”, indica chiaramente che il timbro a *“6 righe”* richiesto non doveva essere preventivamente personalizzato, ma non che non dovesse essere personalizzabile, altrimenti la risposta al quesito sarebbe stata *“non personalizzabile”*. Inoltre, aver richiesto negli atti di gara un timbro a sei righe con base d’asta pari a euro 58,49, indicava in maniera univoca il prodotto richiesto.

Infatti, in merito si sottolinea che l’operatore economico che ha formulato il predetto quesito ha ritualmente presentato offerta di un timbro datario a sei righe personalizzabile come richiesto negli atti di gara e che, invece, l’O.E. MYO S.p.A. sebbene nel listino prodotto in gara annoveri anche due timbri autoinchiostanti a sei righe (euro 74,87 ed euro 95,93), che hanno un prezzo sia pure di listino di gran lunga superiore rispetto a quello del timbro offerto in gara (euro 7,03), ha scelto di presentare un prodotto funzionalmente differente rispetto a quello richiesto.

In relazione a dette determinazioni, con nota prot. n. 3310 del 04/06/2026, è stato notificato alla ditta MYO S.p.A. l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'eventuale annullamento d'ufficio in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della L. 241/1990, del predetto provvedimento di aggiudicazione relativamente ai Lotti 2, 4 e 9, laddove detta società è risultata aggiudicataria e comunque da tutta la procedura per non conformità del prodotto in questione, restando ferma la facoltà per la ditta interessata di presentare osservazioni, memorie scritte e documenti, ulteriori rispetto a quelle già prodotte, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.

La ditta MYO S.p.A., con nota assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 3359 del 08/06/2026, ha inoltrato memoria difensiva e annesse osservazioni a seguito della richiamata comunicazione prot. n. 3310 del 04/06/2026, nella quale si riscontra che:

- l’O.E. in questione prende atto con favore della determinazione del RUP in merito alla funzionalità della cucitrice a pinza offerta *“modello ZENITH 595”* rispetto a quanto richiesto negli atti di gara, evidenziando, altresì, che l’O.E. A.C.ESSE S.r.l. – in riferimento alla medesima cucitrice con capacità di cucitura di 50 fogli richiesta dal capitolato - avrebbe depositato una scheda prodotto diforme rispetto al corrispondente prodotto presente sul sito web del produttore *www.rapid.com*;
- con riferimento al *“Timbro datario autoinchiostante a 6 righe”* la società MYO S.p.A. ha asserito che *“Dire che il timbro 'non deve essere personalizzato' significa richiedere un prodotto la cui funzione non è legata all'inserimento di testi variabili o loghi aziendali/istituzionali in una fase successiva in funzione di richieste. La giurisprudenza è tassativa: i chiarimenti della Stazione Appaltante hanno valore meramente illustrativo, infatti l'interpretazione della ricorrente si scontra frontalmente con il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato (Sez. V, Sentenza n. 7570/2024) ha chiarito che i chiarimenti della Stazione Appaltante possiedono una funzione meramente illustrativa ed esplicativa e non possono mai essere forzati dai concorrenti oltre il loro naturale perimetro semantico.”*.

Con riguardo a quanto rappresentato dall’O.E. MYO S.p.A. lo scrivente RUP, coadiuvato dal Seggio di gara, chiarisce quanto segue.

In relazione ai rilievi sollevati dall’O.E. A.C.ESSE S.r.l. sulla cucitrice a pinza *“modello ZENITH 595”*, la difformità in esame non altera la funzionalità del prodotto richiesto e pertanto, tale prodotto può ritenersi conforme in applicazione del principio del risultato e della conformità funzionale del prodotto.

In relazione ai rilievi formulati da MYO S.p.A. sull'O.E. A.C.ESSE S.r.l., si specifica, inoltre, che il link riportato nell'ambito della memoria presentata dall'O.E. MYO S.p.A. si riferisce ad una cucitrice per tessuti - codice 10520501 (<https://www.rapid.com/it-it/products/cucitrici--perforatori/cucitrici-a-pinza/rapid-cucitrice-a-pinza-classic-k1---per-tessuti/>), non rispondente alla scheda depositata dalla società A.C.ESSE S.r.l., codice prodotto 10510601, la quale prevede la capacità di cucitura di 50 fogli richiesta, come da caratteristiche riscontrabili al seguente link: <https://www.rapid.com/it-it/products/cucitrici--perforatori/cucitrici-a-pinza/rapid-cucitrice-a-pinza-classic-k1-punti-n--24/>. Si conferma, pertanto, il giudizio di conformità, già espresso dal Seggio di gara, in merito alla cucitrice a pinza “modello ZENITH 595”, offerta da A.C.ESSE S.r.l.

Quanto, invece, alle osservazioni rese da MYO S.p.A. in ordine alla conformità del timbro datario offerto, lo scrivente RUP non può ritenerle condivisibili, atteso che il Chiarimento n. 57, nel precisare che il timbro “*non deve essere personalizzato*”, chiarisce espressamente che il prodotto non dovesse essere personalizzato al momento della presentazione dell'offerta. Il timbro proposto dal predetto O.E., pur appartenendo alla medesima categoria merceologica generale dei timbri datari autoinchiostranti, non corrisponde al bene richiesto dagli atti di gara, in quanto privo della possibilità di aggiungere righe ulteriori e, dunque, non idoneo ad assolvere alla funzione di personalizzazione testuale sino a sei righe espressamente richiesta dal Capitolato, configurando una difformità sostanziale incidente sulla funzionalità e sulla destinazione d'uso del prodotto oggetto della fornitura.

Tale conclusione non può ritenersi asseverata dalla risposta al Chiarimento n. 57, richiamato dall'operatore economico MYO S.p.A., secondo cui il timbro “*non deve essere personalizzato*”, dovendo, come già detto, intendersi che il prodotto non dovesse essere preventivamente personalizzato al momento della presentazione dell'offerta, e non già nel senso di consentire la fornitura di un timbro strutturalmente non personalizzabile, atteso che una diversa interpretazione del predetto chiarimento determinerebbe una portata modificativa della *lex specialis*, non consentita in quanto lesiva dei principi di trasparenza, *par condicio* e parità di trattamento tra gli operatori economici.

Va, inoltre, evidenziato che il richiamo operato da MYO S.p.A. alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7570/2024, non consente di pervenire ad una diversa conclusione, ma conferma il principio secondo cui i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante hanno natura meramente interpretativa e non possono assumere portata integrativa o modificativa della *lex specialis* di gara, dovendo restare entro il possibile significato della clausola oggetto di chiarimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e *par condicio* tra gli operatori economici.

Alla luce di tale principio, il Chiarimento n. 57 non può essere interpretato nel senso di modificare o ridurre il contenuto della prescrizione contenuta negli atti di gara, i quali richiedevano espressamente la fornitura di un “*Timbro datario autoinchiostrente a 6 righe*”. La precisazione secondo cui il timbro “*non deve essere personalizzato*” è chiaramente riferita esclusivamente all'assenza di una preventiva personalizzazione del prodotto al momento della presentazione dell'offerta, e non anche alla possibilità di offrire un timbro strutturalmente non personalizzabile e dunque privo della possibilità di aggiungere righe ulteriori. Come già detto, il timbro a “*6 righe*” richiesto non doveva essere preventivamente personalizzato, ma personalizzabile, altrimenti la risposta al quesito sarebbe stata “non personalizzabile”. Inoltre, aver richiesto negli atti di gara un timbro a sei righe con base d'asta pari a euro 58,49, indicava in maniera univoca il prodotto richiesto, tanto è che tutti gli OO.EE. hanno correttamente individuato il prodotto da offrire, anche l'O.E. che ha formulato il quesito n. 57, al contrario di MYO S.p.A. che, sebbene nel listino annoveri anche due timbri autoinchiostranti a sei righe (euro 74,87 ed euro 95,93), che hanno un prezzo sia pure di listino di gran lunga superiore rispetto a quello del timbro offerto in gara (euro 7,03), ha scelto di presentare un prodotto risultato, a seguito dell'approfondimento effettuato, funzionalmente differente rispetto a quello richiesto.

Proprio diversamente opinando, il chiarimento assumerebbe una portata innovativa e derogatoria rispetto alla *lex specialis*, non consentita dalla giurisprudenza sopra richiamata. La caratteristica delle “*6 righe*”, infatti, non costituisce un elemento meramente nominale o descrittivo, ma individua espressamente *ab origine* la specifica funzionalità del bene richiesto, consistente nella possibilità di accompagnare la data con un testo personalizzabile sino a sei righe, secondo le esigenze delle Amministrazioni beneficiarie. Tale funzionalità

risulta preclusa nel prodotto offerto da MYO S.p.A., risultato a seguito dell'approfondimento condotto un semplice timbro datario autoinchiostrente privo della possibilità di aggiungere righe ulteriori.

Tutto ciò premesso e considerato, alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, deve ritenersi che l'istanza proposta da A.C.ESSE S.r.l., con specifico riferimento alla difformità del prodotto "*Timbro datario autoinchiostrente a 6 righe*" è fondata. L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il prodotto offerto dalla ditta aggiudicataria dei Lotti di interesse, MYO S.p.A., non avrebbe dovuto essere considerato conforme nei termini in cui è stato originariamente valutato dal Seggio di gara per le motivazioni ampiamente esposte. Pertanto, il RUP, coadiuvato dal Seggio di gara, ritiene di dover procedere alla revoca in autotutela del precedente giudizio di conformità.

Ne consegue che si sono consolidati i presupposti per l'adozione, con separato successivo provvedimento, dell'annullamento d'ufficio in autotutela, di cui all'art. 21-*nonies* della legge 241/1990, dell'aggiudicazione dei Lotti 2, 4 e 9 attribuiti in favore di MYO S.p.A. e alla conseguente esclusione dalla procedura, quanto ai Lotti in cui il predetto O.E. risulta graduato.

Tanto si relaziona per gli atti e i provvedimenti di competenza.

Il Seggio di gara:

Dott.ssa Claudia La Rocca



Dott.ssa Martina Paolillo



Dott.ssa Marta Pecoraro



Il RUP
Dirigente Responsabile
Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza
Avv. Roberta Milazzo

